

In breve



INFERMO DI MENTE

Tocca al curatore querelare i medici

Il diritto di querela per il reato di lesioni colpose, di cui è titolare la persona inferma di mente, deve essere esercitato dal curatore speciale e non invece dai prossimi congiunti. Pertanto, in assenza di una valida querela deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale. Il caso riguardava le lesioni provocate a un paziente, morto successivamente per altre cause, da un gruppo di medici e infermieri che avevano effettuato una trasfusione ematica mediante somministrazione di una saccata contenente sangue di un gruppo diverso rispetto a quello del paziente. (Tribunale di Firenze, sentenza 1856/2014)

SEPARAZIONE

Chi esce di casa ha l'addebito



Il controllo del cellulare da parte dei figli non è un elemento idoneo a giustificare il volontario abbandono della casa familiare da parte del padre e a evitare l'addebito della separazione. Questa circostanza, infatti, non determina una situazione di intollerabilità della convivenza così forte da legittimare l'allontanamento del genitore dal domicilio coniugale. (Corte d'appello di Potenza, sentenza 170/2014)

A CURA DI
Andrea A. Moramarco

Tribunale di Roma. La condizione di procedibilità non è rispettata in caso di semplice invio di un fax

Mediazione, decide la presenza

Se le parti non si incontrano è errato dichiarare il mancato accordo

Marco Marinaro

Disposta la mediazione da parte del giudice, la condizione di procedibilità non può considerarsi esperita quando dal verbale di mediazione emerge che le parti non sono comparse dinanzi al mediatore, limitandosi a inviare un fax con il quale si comunicava la volontà delle stesse di non arrivare a un accordo e la loro decisione di non partecipare all'incontro di mediazione.

Lo ha deciso con una importante sentenza depositata il 29 settembre 2014 il Tribunale di Roma (XIII sezione civile) che ha inteso così stigmatizzare una prassi in atto in alcuni organismi di mediazione che consente di ottenere un verbale negativo pur se - come nel caso di specie - la parte attrice si limita a inviare una comunicazione scritta al mediatore di mancata disponibilità alla mediazione di tutte le parti del giudizio.

La decisione si sofferma in particolare sul ruolo svolto dal mediatore, precisando che deve ritenersi errato dichiarare a verbale il mancato accordo posto che le parti non si sono incontrate in sede conciliativa. Secondo il giudice

L'ALTRA DECISIONE

Non è ammesso, ed è irragionevole, un rifiuto preconcetto e finalizzato a protrarre la causa: condanna alle spese

dice il procedimento di mediazione si è concluso perché nessuna delle parti si è recata il giorno fissato per l'incontro davanti al mediatore e di questo soltanto si sarebbe dovuto dare atto. Affermare, quale semplice nuncius, peraltro di una sola parte scri-

vente, che non è stato raggiunto l'accordo quando nessuna delle stesse si è presentata davanti al mediatore significa semplicemente abdicare al ruolo che la legge gli ha assegnato.

Secondo il Tribunale, dove non vi sia un incontro (delle parti e/o dei loro avvocati) con il mediatore non si può, quindi, considerare realizzata la condizione di procedibilità della domanda: solo con acrobazie dialettiche si potrebbe parificare l'incontro (fisico) di cui parla la norma (articolo 5, comma 2 bis, Dlgs 28/2010) a un incontro solo cartaceo, qual è quello che si determina, come nel caso in esame, in presenza di missive, telegrammi, fax o simili, inviati, dalle parti renitenti al mediatore. Peraltro, a causa della mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, la parte attrice è stata condannata al versamento all'Erario di

una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

E sempre il Tribunale di Roma - con altra sentenza depositata lo stesso 29 settembre 2014 - è ritornato anche su un altro aspetto di notevole rilievo che attiene al rifiuto delle parti della proposta conciliativa formulata dal giudice ex articolo 185 bis Cpc. Nel caso di specie, mentre la parte attrice aveva accettato la proposta, la parte convenuta non l'aveva presa in alcuna considerazione con ciò violando l'articolo 88 Cpc, secondo cui le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, e l'articolo 16, norma di carattere generale, omettendo di fare quanto in suo potere per aprire e intraprendere su di essa un dialogo e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la posizione al riguardo.

Secondo il Tribunale romano non è ammesso un rifiuto preconcetto e finalizzato a protrarre a lungo la durata della causa. Il netto pregiudiziale secco rifiuto a ogni trattativa in funzione conciliativa va qualificato quindi irragionevole e irriducibilmente errato. Ne consegue la condanna ex articolo 96, comma 3, Cpc (nel caso, in una misura pari alle spese processuali cui è stato condannato il medesimo convenuto efficace deterrente e avvertibile soprattutto nei confronti di una Pa, in quanto è in grado di sensibilizzare il funzionario responsabile e/o quello titolare del rapporto organico, se accompagnato dalla trasmissione degli atti alla Procura generale della Corte dei conti per l'accertamento dell'eventuale danno erariale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte di Strasburgo. Bilancio 2013

Costano 61 milioni le violazioni italiane ai diritti dell'uomo

Marina Castellaneta

È di oltre 61 milioni di euro la cifra che l'Italia ha versato, nel 2013, per l'esecuzione delle pronunce di Strasburgo, a seguito di violazioni commesse dall'Italia accertate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Nell'importo, che dà il segno del costo per le casse dello Stato del mancato rispetto dei diritti convenzionali sul piano interno, sono inclusi anche gli importi fissati nei regolamenti amichevoli. Si tratta di una cifra mai raggiunta. Basti pensare che, nel 2012, l'ammontare arrivava a "soli" 19 milioni di euro. I dati, allarmanti, sono riportati nella relazione annuale del 2014 sull'esecuzione delle pronunce della Corte europea nei confronti dello Stato italiano relativa all'anno 2013, adottata dalla presidenza del Consiglio dei ministri secondo la legge n. 12 del 2006.

Il balzo in avanti relativo agli indennizzi versati è dovuto anche all'esecuzione di alcune pronunce del 2012. In pratica, nella cifra delle 48 pronunce eseguite sono inclusi gli importi relativi a 15 sentenze del 2013, a 28 del 2012 e a 5 regolamenti amichevoli (che non superano i 56 mila euro). Nell'esecuzione delle sentenze sono state incluse anche le pronunce di radiazione dal ruolo che però hanno provocato un obbligo di pagamento e che, quindi, sono equiparate alle sentenze di condanna. I ritardi nell'esecuzione hanno coinvolto soprattutto i casi di espropriazione, anche per la difficoltà di dialogo con alcuni enti territoriali.

La relazione non indica solo i costi a carico dello Stato, ma fornisce una fotografia delle criticità strutturali presenti sul piano interno, da risolvere non solo per evitare condanne seriali - una patologia del contenzioso italiano - con conseguenti esborsi, ma anche per limitare il flusso di ricorsi a Strasburgo, con l'adozione di normative rispettose

della Convenzione come interpretata dalla Corte europea. Tra le pronunce più significative depositate nel 2013 il caso Varvara in materia di confisca, la pronuncia De Luca e altri sul dissesto degli enti locali, il caso Parrillo sulla fecondazione assistita e la sentenza Torreggiani sulle carceri.

Il rapporto cataloga anche le pronunce degli organi giurisdizionali nazionali relative all'applicazione della Convenzione, Corte costituzionale e Cassazione in testa: aumentano i ricorsi pendenti nei confronti dell'Italia di circa l'1,3%, in parte da imputare al contenzioso seriale. Ben 7 mila casi ripetitivi sono fondati sui ritardi nei pagamenti in base alla

IMPORTO RECORD

Dalla fecondazione assistita alle condanne seriali per la Pinto, più che triplicato in un anno il «peso» delle sentenze

legge Pinto. Nel 2013 sono invece diminuiti i ricorsi comunicati al Governo: erano 965 nel 2012 sono scesi a 804 nel 2013. Tra le tematiche emergenti quelle legate all'inquinamento in particolare provocato dai rifiuti e dalle emissioni inquinanti. Tra i casi ancora pendenti, il ricorso per l'inquinamento provocato dall'Ilva.

Sul fronte delle azioni di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni e altri enti pubblici, il quadro disegnato dalla legge n. 234/2012 mostra ancora difficoltà di attuazione. Con un effetto paradossale ossia l'insorgere di un nuovo contenzioso interno. Sono stati poi adottati alcuni piani d'azione: quello per l'inadeguatezza della legge Pinto, nelle intenzioni, dovrebbe portare alla graduale chiusura, entro il 2014, di 7.046 ricorsi pendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Milano. Nelle società di persone basta raccogliere la volontà della maggioranza

Il socio della Sas si esclude senza assemblea

Angelo Busani

L'esclusione di un socio di una società di persone (un accomandatario di accomandita semplice) non richiede la convocazione dell'assemblea dei soci e l'espressione della volontà di esclusione in sede assembleare; è infatti sufficiente che l'esclusione sia decisa dalla maggioranza dei soci (a prescindere dalle modalità di espressione di tale volontà) e che essa sia comunicata al socio escluso, in modo da porre quest'ultimo in condizione di esercitare la facoltà di opposizione avanti al tribunale nel termine di 30 giorni previsto dalla legge. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza del 24 settembre 2014.

Il Tribunale osserva anzitutto che all'esclusione del socio accomandatario di una società in accomandita semplice sono applicabili (per il rinvio contenuto negli articoli 2315 e 2293 del Codice civile) gli articoli 2286 e 2287 del Codice stesso, che disciplinano le cause e il procedimento di esclusione dei soci di società di persone. Si sottolinea inoltre che l'articolo 2287 non richiede per l'esclusione di un socio la convocazione dell'assemblea, limitandosi a stabilire che l'esclusione deve essere deliberata «dalla maggioranza dei soci, non comprendendosi nel numero di questi il socio da escludere»; e che la legittimità della delibera di esclusione prescinde anche dalla preventiva convocazione del socio interessato, il quale ha soltanto il diritto di ricevere la comunicazione della deliberazione stessa al fine di poter proporre opposizione.

Questa comunicazione non richiede l'adozione di formalità specifiche o di particolari mezzi di trasmissione, sufficiente essendo qualsiasi atto o fatto idoneo a portare a conoscenza dell'interessato la deliberazione medesima. La deliberazione deve tuttavia essere motivata a pena di invalidità e contenere una specifica enunciazione dei fatti addotti a sostegno dell'esclusione, per consentire al socio la difesa in sede giudiziale.

Pertanto, la mancanza nella disciplina legale delle società personali della previsione del metodo assembleare comporta che, dovendosi adottare la delibera di esclusione di un socio (per cui è richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da escludere), non è necessario che siano consultati tutti i soci o che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, ma sono sufficienti la raccolta del-

le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e la comunicazione della delibera al socio escluso, in modo da porre quest'ultimo in condizione di esercitare la facoltà di opporla dinanzi al tribunale.

In altri termini, per l'adozione della deliberazione di esclusione di un socio di una società personale non è necessario il rispetto del metodo collegiale, essendo sufficiente che intorno a una certa proposta si raccolgano, anche separatamente, i consensi di tanti soci, quanti bastano a formare l'unanimità ovvero la maggioranza, senza che sia necessaria una riunione previamente convocata o la concessione di un congruo termine ai soci o la determinazione degli argomenti da esaminare. L'esclusione del socio può quindi essere deliberata in modo informale.



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Focus sulle massime sulle garanzie per la compravendita

Sul Quotidiano del Diritto di oggi una rassegna delle massime sulla garanzia per evizione nel contratto di compravendita a cura di Lex 24

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24ORE
BUSINESS SCHOOL
Milano

WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS

EXECUTIVE PROGRAM

Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership

1ª EDIZIONE MILANO, DAL 28 NOVEMBRE 2014 - 7 mesi / 2 gg al mese / in aula & distance learning

IL MASTER È STRUTTURATO IN 2 MODULI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:

Modulo 1 - Board membership: ruolo, competenze e responsabilità del consigliere di amministrazione e del collegio sindacale

Modulo 2 - Leadership femminile: le competenze manageriali per ricoprire ruoli di governance e valorizzare le differenze di genere

DOCENTI

Enzo Losito Bellavigna
Energy International
Giovanni Magra
GC Governance Consulting
Giulia Belloni
Russell Reynolds Associates
Nicola Monti
PwC
Cristina Bombelli
Wise Growth
Nicola Nicoletti
PwC
Carlo Roberto Cappa
Dottore Commercialista
Fabio Pavese
Il Sole 24 Ore
Patrizia Giangualiano
Next Consulting
Silvia Perfetti
Lia Turri
PwC
Alfredo Grasselli
Bain&Co Italy
Anna Lambiase
IR Top Consulting
Anna Zanardi Cappon
Board Advisor, Change Consultant and Executive Coach

TESTIMONIANZE

Laura Cioli
Amministratore Delegato Cartasi SpA
Membro indipendente dei Consigli di Amministrazione di Telecom Italia, World Duty Free e Salini-Impregilo
Carolyn Dittmeier
Presidente Collegio Sindacale Assicurazioni Generali, Amministratore e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Autogrill e Italmobiliare
Monica Parrella
Direttore Generale Coordinatrice Ufficio interventi in materia di parità e Pari Opportunità Dipartimento Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alessandra Perrazzelli
Country Manager Barclays
Gabriella Porcelli
Direttore Affari Legali Philip Morris Italia Srl Consigliere di Amministrazione di società quotata
Massimo Cremona
Presidente Collegio Sindacale G-Tech Gruppo Bosch in Italia, Fonspa, Metro Italia Cash & Carry S.p.A., Sasol Italy S.p.A., Consigliere di Amministrazione indipendente COFIDE, Gucci Logistica S.p.A., SIT, Technogym S.p.A. UBS Fiduciaria S.p.A. Socio Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
Valentina Montanari
CFD Gruppo 24ORE, Consigliere di Amministrazione Mediolanum Gestione Fondi

IN EVIDENZA

- ▲ Lunch Speech
- ▲ Percorso opzionale "Board skills assessment"
- ▲ 24 CFP Ordine Avvocati di Milano

Marina Rubini
Consigliere di Amministrazione Banca MPS
Alessandro Spada
CEO VRV SpA
Consigliere di Amministrazione di VRV SpA, Fema e Gruppo 24ORE Consigliere della CCIAA di Milano
Susanna Stefani
Vice Presidente GC Governance Consulting
Membro CDA e del comitato per la remunerazione del gruppo SEA

Paola Schwizer
Presidente Nedcommunity (Associazione amministratori non esecutivi e indipendenti), Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Consigliere indipendente in Credito Emiliano S.p.A. e Telecom Italia Media S.p.A.
Anna Chiara Svelto
Direttore affari societari e compliance, segretario del consiglio di Amministrazione Pirelli & C e Consigliere di Amministrazione Enel
Donatella Treu
Amministratore Delegato Gruppo 24ORE

In collaborazione con:



RUSSELL REYNOLDS ASSOCIATES

Patrocini:



FEDERMANAGER

nedcommunity

Oltre 800 manager hanno conseguito il diploma Executive24 Master. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.formazione.ilssole24ore.com/bs

Servizio Clienti
tel. 02 5660.1887
fax 02 7004.8601
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano, via Monte Rosa, 91
Roma, Piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008